

**DELLE ROSE ASSOCIATI**

Guido Pedrini  
Elisabetta Cavazza  
Andrea Canossi  
Enrico Bigi  
Mariaelena Fontanesi  
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini  
Fabio Stupazzini  
Donatella Vitanza

**STUDIO FRASNEDI**

Enrico Frasnedi  
Flavia Frasnedi  
Violetta Frasnedi  
Claudia Bernardi  
Elisa Pugliese

Bologna, 8 Febbraio 2023

Spettabili Signori Clienti  
Loro indirizzi

**CIRCOLARE N. 1/2023**

- Oggetto:**
1. *Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale*
  2. *Termini per il versamento dell'IVA annuale*
  3. *Compensazione di crediti IVA*

**1. Fogli di lavoro per la dichiarazione IVA annuale**

In allegato alla presente Vi inviamo alcuni fogli di lavoro che potrete utilizzare per la raccolta dei dati necessari per la redazione della dichiarazione Iva annuale e per effettuare gli opportuni controlli con i progressivi annuali relativi alla liquidazione di detta imposta.

La dichiarazione Iva dell'anno 2023 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2023.

**2. Termini per il versamento dell'IVA annuale**

Il versamento del saldo IVA 2022 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2023:

- in unica soluzione;  
ovvero
- in forma rateale. In tal caso: quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via); le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2023, data entro la quale va versata la prima rata. La rateizzazione deve concludersi entro il 16.11, il numero massimo di rate è quindi pari a 9.

Il saldo IVA 2022 **può essere differito al 30.6.2023** con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

- in **unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell'1,60%** (0,40% x 4);
- in **forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell'1,60%** e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per **un massimo di 6** (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell'**ulteriore differimento al 30.7.2023** applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un'**ulteriore maggiorazione dello 0,40%**.

In tal caso il saldo IVA 2022 può quindi essere versato:

- in unica soluzione applicando a quanto dovuto al 30.6.2023 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
- in forma rateale applicando a quanto dovuto al 30.6 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5. Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

### **3. Compensazione di crediti IVA**

Come già più volte in passato comunicato, la compensazione del credito IVA annuale con debiti relativi ad altre imposte e contributi, può essere effettuata:

- **fino a 5.000 euro**, liberamente;
- **per importi superiori a 5.000 euro annui**: a partire **dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità (art. 35 D. Lgs. 241/97) o, in alternativa, sottoscritta dal soggetto che esercita il controllo contabile. Il limite è elevato a Euro 50.000 per le startup innovative.

Per i **soggetti ISA** che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

- **8 per il 2021** (mod. REDDITI 2022);
- **8,5 quale media per il 2020 - 2021**;

è **previsto l'esonero dal visto di conformità** per la compensazione del credito IVA 2022 per importi **non superiori a € 50.000 annui** sulla base del c.d. "regime premiale" disciplinato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2020.

Per l'anno 2023 il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili "orizzontalmente" in F24 (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97) ovvero rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 2.000.000,00. La compensazione dei crediti tributari è vietata in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare maggiore a Euro 1.500.

Si ricorda che il 28 febbraio 2023 scade il termine per l'invio dei dati relativi alla liquidazione periodica IVA 4° trimestre 2022, salvo l'inserimento dei dati in dichiarazione IVA e l'invio della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2023.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

*Studio dR48*